



COMUNE DI FOMBIO

Provincia di Lodi

Fombio (LO) - Via Roma n° 83 - CAP 26861 -

Tel. 0377/32362 - 36959

comune.fombio@pec.regione.lombardia.it -

www.comune.fombio.lo.it

Prot. _____

data 15.04.2025

Oggetto: Ordinanza Sindacale nr. 04 del 15.04.2025 – Proroga del periodo di esercizio degli impianti termici ad uso riscaldamento sul territorio del Comune di Fombio e mantenimento dell'attivazione fino al 21 aprile 2025

IL SINDACO

Premesso che ai sensi dell'art.4 del D.P.R. 16 Aprile 2013, n. 74, l'attivazione degli impianti termici di climatizzazione nelle zone climatiche "E", qual è il territorio del Comune di Fombio, è consentita da 15 Ottobre al 15 Aprile per una durata massima giornaliera di 14 ore con attivazione compresa dalle ore 5 alle ore 23 di ciascun giorno, ad esclusione delle fattispecie individuate ai commi 5 e 6 del medesimo articolo.

Atteso che l'art.5 del D.P.R. 16 Aprile 2013, n. 74 e l'art.1 comma 6 del D.M. 6 ottobre 2022, n.383, prevedono che in presenza di situazioni climatiche particolarmente severe, le autorità comunali, con proprio provvedimento motivato, possono autorizzare l'accensione degli impianti termici di climatizzazione, per una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria.

Considerato che le attuali condizioni climatiche hanno causato abbassamenti di temperatura che anche per i prossimi giorni si prevedono al di sotto dei valori stagionali, con prosecuzione dei fenomeni a carattere temporalesco, rendendo necessaria l'accensione degli impianti termici di climatizzazione fino al 21 Aprile 2025 compreso;

Visti:

- l'art. 50 del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
- il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74;
- L. 10/1991 "Norme per l'attuazione del Piano energetico Nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia;
- il D.P.R. 26.8.1993 n. 412;

Atteso che sul presente atto è stato effettuato in via preventiva il controllo di regolarità tecnica e contabile come previsto dall'art. 147 bis del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il Titolo III del vigente Regolamento Locale d'Igiene;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e succ. mod.;

AUTORIZZA

per le motivazioni in premessa riportate e che si intendono di seguito integralmente trascritte, a decorrere dalla data odierna sino al 21 aprile p.v. compreso e per una durata giornaliera comunque non superiore alla metà di quella consentita a pieno regime secondo quanto prescritto dall'art.4 comma 3 del D.P.R. 16 Aprile 2013, n.74 (non superiore alle 7 ore), l'accensione degli impianti termici di tutti gli edifici insistenti sul territorio comunale adibiti a qualsiasi destinazione d'uso, fatta eccezione per quelli rientranti nella classificazione di cui al comma 5 dell'art. 4 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74, soggetti a regime liberistico e, limitatamente alla sola durata giornaliera di attivazione, a quelli indicati al comma 6 della disposizione normativa citata;

CONFERMA

che i valori massimi della temperatura ambiente sono quelli indicati dall'art. 3 del D.P.R. 16.4.2013 n. 74 (20°C + 2°C di tolleranza ad eccezione degli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali ed assimilabili per i quali è prevista la temperatura massima di 18°C + 2°C di tolleranza).

DISPONE

che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio dell'ente per quindici giorni e che della stessa venga data notizia sul sito web-istituzionale dell'Ente sui mezzi di informazione in modo da assicurarne la più ampia conoscenza.

MANDA

il presente provvedimento al Servizio Polizia Locale del Comune di Fombio, per la vigilanza dell'effettiva applicazione del presente provvedimento.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia – TAR – entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di adozione del provvedimento.

Diritto d'accesso e d'informazione dei cittadini previsto dalla Legge 7 Agosto 1990, n.241.

Autorità emanante: Sindaco-del Comune di Fombio.

Il Sindaco
avv. Davide Passerini

*documento informatico sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 succ. mod.*